


Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Padova



*in collaborazione con*

*Direzione Regionale Veneto*



# *Vademecum della cartella di pagamento*

*Guida pratica*

*per il cittadino contribuente*

	La cartella di pagamento	3
	La notifica	3
	Dove e come pagare	4
	Dove chiedere informazioni	5
	Lo sgravio e la sospensione	6
	La rateazione	7



## ***La cartella di pagamento***

La cartella di pagamento è l'atto notificato da Equitalia che contiene l'invito a pagare le somme richieste dagli Enti pubblici (Agenzia Entrate, Inps, Inail, Comuni, Ordini Professionali, Consorzi, ecc.).

Nella cartella troviamo tutto quanto è necessario conoscere: la descrizione di quanto si deve pagare e il perché; chi è l'Ente Creditore; dove, come ed entro quale scadenza effettuare il pagamento; i soggetti a cui rivolgersi per presentare un eventuale ricorso; come e a chi chiedere la sospensione, lo sgravio o la rateazione della cartella stessa.

**IMPORTANTE** - Per i crediti di natura previdenziale, dal 1° gennaio 2011 la cartella di pagamento è stata sostituita dall'avviso di addebito dell'Inps. Per i crediti erariali maturati dal 2007 in poi e relativi alle imposte sul reddito, Iva e Irap, dal 1° ottobre 2011 la cartella è stata sostituita dall'avviso di accertamento esecutivo dell'Agenzia delle Entrate.



## ***La notifica***

Dalla notifica della cartella di pagamento (consegna a mani o per posta raccomandata) **ci sono 60 giorni di tempo per pagare** senza costi aggiuntivi.

Superato il termine, all'importo saranno aggiunti gli interessi di mora (maturati giornalmente dalla data di notifica), i costi del servizio di riscossione (la remunerazione delle attività di riscossione svolte da Equitalia) e potranno prendere avvio le procedure di recupero coattivo.

**IMPORTANTE** - Nel caso di accertamento esecutivo, le procedure sono sospese per un periodo di 180 giorni dall'affidamento in carico all'Agente della riscossione.



## ***Dove e come pagare***

Per pagare ci si può recare presso:

- **gli uffici postali**, utilizzando il bollettino RAV allegato alla cartella/avviso o il mod. F35 disponibile presso le Poste (+ le commissioni d'incasso)
- **gli sportelli bancari**, utilizzando il bollettino RAV allegato alla cartella/avviso (+ le commissioni d'incasso)
- **i tabaccai abilitati** ([www.tabaccai.it](http://www.tabaccai.it)), utilizzando il bollettino RAV allegato alla cartella/avviso (+ le commissioni d'incasso)
- **gli sportelli di Equitalia territorialmente competenti** senza commissioni aggiuntive (in contanti per importi inferiori a € 1.000, con assegno circolare non trasferibile intestato a Equitalia Nord Spa, con bancomat secondo i limiti di utilizzo della propria carta).

I versamenti con il bollettino RAV si possono effettuare anche tramite i servizi web e i call center del gruppo Equitalia.

Dall'estero è possibile effettuare un bonifico bancario, sul conto corrente intestato all'Agente di riscossione di riferimento, precisando la banca, il codice Iban, il numero della cartella di pagamento o avviso ricevuto e il proprio codice fiscale.



## ***Dove chiedere informazioni***

Qualora il cittadino abbia la necessità di chiarimenti relativi alle somme addebitate in cartella o ritenga che le stesse non siano dovute, dovrà

- **raccogliere tutta la documentazione e**
- **rivolgersi direttamente all'Ente Creditore indicato nella stessa cartella di pagamento.**

**Equitalia Nord**, che è incaricata alla riscossione, fornisce invece tutte le **informazioni relative allo stato dei pagamenti delle cartelle** e, a tal fine, dispone di:

- **un numero verde gratuito (800 92.79.40)**
- un **servizio di Estratto Conto on-line**, accessibile dal sito [www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it) che permette di consultare la propria situazione debitoria complessiva (dal 2000 in poi) verificando anche se sono intervenuti sgravi o sospensioni.
- un link **“Invia un’e-mail al Servizio Contribuenti”**, sempre raggiungibile dal sito [www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it), attraverso il quale è possibile richiedere informazioni generiche o personali.



## ***Lo sgravio e la sospensione***

Se si ritiene che la richiesta contenuta nella cartella di pagamento non sia dovuta, ci si deve rivolgere all'Ente Creditore per ottenere il cosiddetto '**sgravio**', cioè il provvedimento che annulla (in tutto o in parte) l'ordine di riscuotere le somme iscritte a ruolo. Eventuali contestazioni all'Ente Creditore possono essere effettuate mediante richiesta di autotutela e/o presentando ricorso all'autorità giudiziaria competente.

In taluni casi, se

- si è già pagato prima della formazione della cartella
- c'è una sentenza favorevole
- si è ottenuto lo sgravio o la sospensione di quanto richiesto

**si può chiedere direttamente a Equitalia la sospensione della riscossione.**

E' sufficiente consegnare il **modello di autodichiarazione** compilato (reperibile agli sportelli di Equitalia ma anche scaricabile on-line dal sito [www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it)), allegando i provvedimenti ottenuti dall'ente o dall'autorità giudiziaria oppure le ricevute di pagamento. La domanda, completa del documento di riconoscimento, dei provvedimenti favorevoli o delle ricevute di pagamento, può essere presentata:

- allo sportello
- via fax
- tramite raccomandata a/r
- on-line, attraverso la funzionalità "Invia un'e-mail al Servizio Contribuenti" presente nella homepage.



## **La rateazione**

L'Agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere la **rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a 72 rate mensili** (6 anni). L'importo minimo di ogni rata è, salvo eccezioni, pari a 100 euro.

**Fino a 20 mila euro** e per un massimo di 48 rate, **si può ottenere la rateazione automaticamente**, mediante compilazione di un modello senza documenti aggiuntivi.

Per debiti **oltre 20 mila euro**, o per ottenere un numero di rate maggiori di 48 su importi inferiori a 20 mila euro, la concessione della rateazione è subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica (necessita la produzione di alcuni documenti) .

E' inoltre possibile

- chiedere un **piano di dilazione a rate variabili e crescenti** anziché a rate costanti
- chiedere **la proroga di una rateazione già esistente** se c'è un peggioramento delle condizioni economiche.

**IMPORTANTE** - Equitalia **non può iscrivere ipoteca** nei confronti di un contribuente che ha chiesto e ottenuto di pagare a rate.

Il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e **può partecipare alle gare** di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.

**Si decade dal beneficio della dilazione** se non sono pagate due rate consecutive

La domanda di rateazione, comprensiva della documentazione necessaria, si può presentare a mano, tramite raccomandata a/r, presso uno degli sportelli dell'Agente della riscossione competente per territorio o specificati negli atti inviati da Equitalia.